

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 166

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE ORONZO, CAMANGI, DE VITA FRANCESCO, LA MALFA,  
MACRELLI, PACCIARDI**

*Presentata il 26 luglio 1958*

### Norme per la elezione dei Consigli regionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono a tutti note le disposizioni dell'articolo 5 e dell'intero titolo V della Costituzione della Repubblica che stabiliscono e regolano l'organizzazione autonomistica e decentrata della Repubblica, la sua ripartizione in Regioni, Province e Comuni (articolo 114) e la costituzione delle Regioni in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi che la stessa Carta costituzionale fissa. La disposizione transitoria VIII stabiliva che la indizione delle prime elezioni regionali doveva aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, cioè entro il 31 dicembre 1948. Con la legge 24 dicembre 1948, n. 1465 (che fu molto controversa, opinandosi da molti la necessità di una legge costituzionale per provvedere alla proroga di un termine costituzionale), il termine fu spostato al 30 ottobre 1949. Con altra legge 25 ottobre 1949, n. 762, il termine fu nuovamente prorogato al 31 dicembre 1950. Successivamente non fu più provveduto a nuove proroghe, lasciando il termine inevaso, o fingendolo soddisfatto con la presentazione di un disegno di legge elettorale poi decaduto.

Intanto, e mentre gli anni passavano nella più evidente elusione della norma costituzionale, con legge 10 febbraio 1953, n. 62, venivano regolati la costituzione e il funzionamento degli organi regionali con una prudenza (specialmente quanto alle attribuzioni

delle Regioni, al loro modo di esercizio e ai controlli statali) che doveva servire a placare ogni possibile apprensione circa i cosiddetti « pericoli » dell'ordinamento regionale. Ciò non bastò ancora, come non erano bastate le sollecitazioni degli autonomisti più convinti e non occasionali o convertiti, né gli accordi ed impegni di forze politiche, che avrebbero costituito una larga maggioranza parlamentare, sul sistema per la prima elezione regionale.

Si giunse così alla proposta di legge del senatore Amadeo ed altri, che fu il frutto di un accordo tra i presentatori e i gruppi parlamentari che essi rappresentavano, per dare immediato inizio alla vita delle Regioni eseguendo le prime elezioni con un sistema di secondo grado non solo estremamente prudente, ma anche per comune opinione inadeguato a rappresentare con un minimo di approssimazione forze e tendenze politiche esistenti nel Paese. Affidando la elezione ai soli consiglieri provinciali eletti, votanti tutti con egual peso, quel sistema (date le note caratteristiche della vigente legge elettorale per i Consigli provinciali) avrebbe senz'altro dato alle maggiori formazioni politiche un premio di maggioranza assai superiore a quelli, pur vistosi, loro accordati da ogni altra legge elettorale. Pertanto la sola giustificazione, e in ogni caso la condizione, della iniziativa legislativa che va sotto il nome

del senatore Amadeo era costituita dal proposito — poi codificato nell'articolo 8 della legge come fu approvata dal Senato — di addivenire immediatamente alla prima elezione regionale, proposito al quale venivano sacrificati ogni altro legittimo interesse delle forze politiche e ogni preoccupazione di assicurare agli eligendi Consigli regionali un minimo di corrispondenza ai voti di primo grado dei cittadini.

Senonché la proposta Amadeo, approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 febbraio 1955, non divenne mai legge dello Stato. Essa fu bensì esaminata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati, che la modificò in alcune importanti disposizioni e che la rimise alla Presidenza dell'Assemblea il 2 maggio 1957 con relazione dell'onorevole Lombardi Ruggero. Tuttavia nonostante le ripetute pubbliche assicurazioni di forze politiche parlamentari determinanti, il progetto non divenne mai legge e cadde con la fine della legislatura.

Poiché il problema della prima elezione regionale rimane, rimane pure la necessità di provvedere a regolarla. Né, di fronte al dettato costituzionale e a quello della legge istitutiva delle Regioni, sembra necessario soffermarsi a confutare le eccezioni che all'entrata in vigore dell'ordinamento regionale sono state opposte da qualche parte politica. Pare facilmente dimostrabile che anche l'ultima, in ordine di tempo, di tali eccezioni (e cioè quella della necessaria precedenza della legge dello Stato sulla finanza regionale) sia priva di fondamento, e in ogni caso di forza decisiva, quando si ricordi:

a) che già il Governo aveva presentato fin dal 1948 disegni di legge per le elezioni regionali;

b) che per la emanazione di una legge finanziaria adeguata non si può prescindere dall'utilizzare gli elementi di giudizio forniti dai Consigli regionali nel loro primo lavoro;

c) che, infine, secondo le assicurazioni del Governo, sarà preparata al più presto la legge finanziaria regionale, ciò che — anche volendo subordinare la elezione dei Consigli regionali all'entrata in vigore della legge finanziaria, cosa che ai proponenti sembra da escludere — non dispensa dal provvedere tempestivamente alla legge elettorale, legge che, anzi, varrà a costituire un motivo per sollecitare la emanazione della legge finanziaria e con essa l'assolvimento del precetto costituzionale.

La proposta di legge che noi presentiamo accoglie, sempre per la prima elezione regio-

nale, il principio della elezione di secondo grado; ma — secondo un progetto che fin dal 1950 era stato discusso e concordato dai rappresentanti qualificati della democrazia cristiana, del P. S. D. I. e del P. R. I. per essere poi concordemente sostenuto nel Parlamento — esso attribuisce agli elettori, e cioè ai consiglieri provinciali, il peso dei voti da loro ottenuti nelle elezioni di primo grado (provinciali) nelle quali furono eletti; e inoltre attribuisce qualità di elettore, sempre col peso dei voti di primo grado riportati, anche al primo non eletto dei gruppi che concorsero alla elezione provinciale senza conseguire alcun seggio.

Queste disposizioni tendono tutte a far valere mediamente, nella elezione del Consiglio regionale, la volontà politica espressa dagli elettori dei Consigli provinciali. In tal modo i vantaggi di maggior ponderazione assicurati dalle elezioni di secondo grado (vantaggi reclamati da quanti intendono avvicinarsi all'attuazione dell'ordinamento regionale con grande prudenza) sono accoppiati al rispetto delle preferenze politiche dei cittadini, manifestate nelle elezioni provinciali. Ciò rendeva necessario che gli elettori regionali non fossero solo i consiglieri provinciali eletti ma, per ogni provincia, anche il primo non eletto dei gruppi politici che non hanno conseguito seggi. Occorre tener presente, infatti, il vigente sistema per la elezione dei Consigli provinciali per rilevare:

a) che gruppi politici — espressi dal collegamento dei singoli candidati nei collegi uninominali — possono raggiungere nell'intera circoscrizione provinciale un numero di voti superiore a quello che ha consentito la elezione di un candidato nel collegio uninominale, senza conseguire alcun seggio;

b) che ogni eletto in sede circoscrizionale rappresenta un numero di voti assai superiore a quello rappresentato dall'eletto nel collegio uninominale.

E pertanto, volendo fare intervenire nelle elezioni regionali — come si è detto — la volontà politica espressa dai cittadini elettori, occorre da una parte attribuire la qualità di elettore regionale anche al primo non eletto nelle elezioni provinciali di ogni gruppo che non abbia conseguito seggi; dall'altra attribuire ad ogni consigliere provinciale che vota nelle elezioni regionali un peso corrispondente a quello dei voti ottenuti nelle elezioni provinciali.

Inoltre, occorre tener presente non solo che i consiglieri provinciali rappresentano un diverso numero di elettori di primo grado nell'ambito di una provincia (e ciò special-

mente in relazione al fatto che la loro elezione sia avvenuta in collegio uninominale o in sede circoscrizionale), ma anche che il numero dei consiglieri provinciali non è proporzionale alla popolazione della provincia, e quindi anche per questo motivo c'è diversità di numero di elettori rappresentati tra consiglieri di diverse provincie della stessa Regione.

Tutto ciò è tenuto presente nell'articolo 10 della proposta di legge che presentiamo, il quale regola l'attribuzione ad ogni elettore regionale del peso col quale esso interviene nella elezione regionale. A ogni consigliere provinciale viene attribuito un numero di voti pari a quello totale conseguito dal suo gruppo diviso per i seggi assegnati al gruppo stesso; mentre al primo non eletto di ogni gruppo che non ha conseguito seggi vengono attribuiti tutti i voti ottenuti dal gruppo.

Questi voti con una semplicissima operazione vengono tradotti in percentuale, sicché l'elettore regionale più forte, ossia più rappresentativo, dispone di cento voti regionali e

gli altri di un numero di voti minore corrispondente appunto, percentualmente, a quello dei voti provinciali di primo grado rispettivamente rappresentati.

La determinazione — sulla base dei verbali dei risultati delle ultime elezioni provinciali — degli elettori regionali e del numero dei voti di cui ciascuno disporrà è demandata agli uffici elettorali regionali, presieduti dal capo del maggiore ufficio giudiziario della sede del detto ufficio regionale.

A ciascun elettore (articolo 22) verranno quindi consegnate tante schede quanti sono i voti di cui egli dispone, voti che appunto — a garanzia della segretezza e irriconoscibilità del voto — egli esprimerà separatamente, uno su ogni scheda.

Nella proposta di legge che presentiamo rimangono invariate tutte le altre disposizioni del progetto Amadeo, con i soli adattamenti resi necessari dall'adozione del voto ponderato e con qualche aggiornamento formale. Tali disposizioni non hanno bisogno — ci sembra — di ulteriori chiarimenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

### ART. 2.

Il Consiglio regionale è composto:  
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;  
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;  
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;  
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino alla indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

### ART. 3.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

### ART. 4.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari ed i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari;
- c) il capo della polizia, i vicecapi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i funzionari di prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni della Regione;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;
- g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestiti, nonché gli ammi-

nistratori degli enti, istituti ed aziende medesimi.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 5.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 10 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 6.

Non è compatibile con la carica di consigliere regionale quella di:

- a) senatore o deputato;
- b) membro di un'altra Assemblea regionale;
- c) giudice della Corte costituzionale;
- d) membro del Consiglio superiore della magistratura;
- e) sindaco di comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convallida delle elezioni. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

ART. 7:

Ogni Regione è costituita in un unico collegio elettorale. Sono elettori regionali:

- 1<sup>o</sup>) i consiglieri provinciali delle provincie della Regione in carica all'atto di

pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, anche nel caso che i Consigli provinciali siano stati sciolti e non ancora rinnovati;

2°) il candidato nelle elezioni provinciali che ha riportato maggior numero di voti di ogni gruppo di candidati collegatisi nei modi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1951, n. 122, quando il gruppo non abbia conseguito alcun seggio. In caso di avvenuta morte o interdizione del detto candidato, subentra quello in vita e non interdetto che per numero di voti lo segue. Ai fini delle disposizioni della presente legge sono equiparati ai gruppi i candidati non collegati.

Ciascuno degli elettori regionali dispone del numero di voti determinato nei modi di cui al successivo articolo 11.

#### ART. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di cinquanta e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

#### ART. 9.

L'ufficio elettorale regionale ha sede presso l'ufficio giudiziario indicato per ogni Regione nell'allegato A, ed è composto del capo del detto ufficio, che lo presiede, e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente fra i magistrati appartenenti agli uffici giudiziari esistenti nella detta sede.

Il presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio elettorale regionale è costituito almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione.

#### ART. 10.

Almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la votazione, il presidente della Corte d'appello del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale come all'allegato A, richiama i verbali di cui all'articolo 24

della legge 8 marzo 1951, n. 122, esistenti presso le Corti d'appello e i Tribunali della Regione sedi di Ufficio centrale elettorale provinciale. Detti verbali debbono essere trasmessi all'ufficio richiedente non oltre tre giorni dalla data della richiesta.

## ART. 11.

L'Ufficio elettorale regionale, sulla base dei dati certificati nei verbali di cui al precedente articolo determina il numero dei voti attribuiti ad ogni elettore regionale, e cioè:

1°) accerta per ogni provincia il numero dei voti conseguito da ciascun gruppo che ha concorso alle elezioni;

2°) divide tale numero per quello dei consiglieri provinciali del gruppo che risultarono eletti;

3°) attribuisce a ciascuno degli eletti il numero dei voti risultante dalla divisione di cui al n. 2. Se la divisione dà un resto, questo viene attribuito all'eletto che ha ottenuto più voti;

4°) attribuisce al primo eletto di ogni gruppo che non abbia riportato seggi il numero totale dei voti riportati dal gruppo.

Quindi l'ufficio dispone in ordine decrescente dei voti loro attribuiti tutti gli eletti e primi non eletti come ai precedenti nn. 3 e 4 di tutte le province della Regione, e, fatto pari a 100 il più alto totale dei voti attribuito a seguito delle operazioni dette, riduce a percentuale i voti attribuiti a tutti gli altri. Ogni elettore regionale disporrà di tanti voti quante risulteranno le unità o le frazioni superiori a 50 delle percentuali come sopra determinate.

Il presidente dell'Ufficio elettorale con decreto inserito almeno 30 giorni prima delle elezioni nel *Foglio annunzi* della provincia in cui ha sede il suo ufficio rende pubblici i nomi degli elettori regionali e il numero dei voti come sopra a ciascuno spettanti.

## ART. 12.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione, i prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni elettore regionale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Il certificato elettorale indica:

- a) nome e cognome dell'elettore;
- b) la sua data di nascita;
- c) il Consiglio provinciale del quale è membro o per il quale fu candidato;

- d) la data della votazione;
- e) il luogo di convocazione;
- f) il numero dei voti ad esso attribuiti.

Reca, inoltre, un tagliando da staccarsi a cura del presidente del seggio.

ART. 13.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 12 e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di elettore regionale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al prefetto competente.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal prefetto.

ART. 14.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di consigliere provinciale assegnati alle province della Regione stessa. Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 15.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

1°) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;

2°) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione di ciascun candidato;



3°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 16.

La lista e' gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 17.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e dei candidati che non raggiungano il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera (c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni

fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

ART. 18.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati *B* e *C* alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

ART. 19.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 20.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala dell'ufficio giudiziario di cui all'allegato *A*, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

ART. 21.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 20.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

## ART. 22.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale. Egli riceve dal presidente tante schede quanti sono i voti a lui attribuiti.

Il voto si esprime su ogni scheda con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale, si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

## ART. 23.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 11 nonché quello dei voti complessivamente da essi rappresentati e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si da quindi inizio allo spoglio dei voti.

## ART. 24.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede al sorteggio.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

ART. 25.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato A.

ART. 26.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 27.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

ART. 28.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

ART. 29.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 30.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo Statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale.

ALLEGATO A.

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE . . . . .	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA . . . . .	Corte di appello di Milano.
VENETO . . . . .	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA . . . . .	Tribunale di Udine.
LIGURIA . . . . .	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA . . . . .	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA . . . . .	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA . . . . .	Corte di appello di Perugia.
MARCHE . . . . .	Corte di appello di Ancona.
LAZIO . . . . .	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE . . . . .	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA . . . . .	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE . . . . .	Corte di appello di Bari.
BASILICATA . . . . .	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA . . . . .	Corte di appello di Catanzaro.

ALLEGATO B.

	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ecc.					

ALLEGATO C.

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**del** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (data)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello Scrutatore \_\_\_\_\_

Timbro

